



COMUNE DI DECOLLATURA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)
N° 7 del 19/04/2018

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE –
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di aprile alle ore 14,34 nella sala delle adunanze del Comune di Decollatura il Commissario Prefettizio, **dott.ssa Laura ROTUNDO**, con la partecipazione del Segretario Comunale **avv. Cinzia SANDULLI**, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. vo 267/2000 hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 28.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF che prevede:

- l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura progressiva in relazione allo scaglione di reddito come da prospetto che segue:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquote addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,3%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,4%
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,5%
Oltre a € 55.000 e fino a € 75.000	0,6%
Oltre a € 75.000	0,8%

- una soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00;

Tenuto conto che il gettito dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2017 sulla base delle norme regolamentari sopra richiamate ammonta a € 85.000,00;

Preso atto che con delibera del Sub Commissario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 4 del 05/04/2018, è stato deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243bis D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto opportuno, a seguito di detto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di provvedere alla rideterminazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali in ossequio a quanto

sancito dal comma 8 dell'art. 243bis del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale: “*al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, pe tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:*

- a) *può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*”

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2018 - 2020, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo¹:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000,00 euro;

Dato atto che:

- a) l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 185.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2017 (ultimo anno disponibile);

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 (in GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018) con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria rilasciato in data 19/04/2018, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile copertura finanziaria espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i

PROPONE DI DELIBERARE

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 29/12/2014, esecutivo, come di seguito indicato:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, a decorrere dall'anno 2018, nella misura dello 0,8%².

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 10.000,00
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
2. Di quantificare presuntivamente in € 185.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1.
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*quinquies*, del d.L. n. 16/2012 (conv. in Legge n. 44/2012).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO,

Vista la su estesa proposta del Responsabile del settore Amministrativo-Finanziario ad oggetto "Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – modifica al regolamento per l'anno 2018"

- ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori interessati, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. vo n. 267/2000;
-
- Acquisito il parere Favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;
-
- Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte:
-

DELIBERA

- 1) Approvare la su estesa proposta di delibera del Responsabile del settore Amministrativo-Finanziario ad oggetto "Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – modifica al regolamento per l'anno 2018";
- 2) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI DECOLLATURA
(Provincia di Catanzaro)

C.A.P. 88041

tel. 0968- 61169 fax 0968-61247

C.F. 01207810795

Oggetto: Proposta di deliberazione del Commissario straordinario ad oggetto: “Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – modifica al regolamento per l’anno 2018”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “**addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – modifica al regolamento per l’anno 2018.**”

ESPRIME

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i

Decollatura, lì 19/04/2018

Il Responsabile del Settore
Amministrativo-Finanziario
F.to Carmen Sinopoli

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: (dott.ssa Laura Rotundo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: (avv.to Cinzia Sandulli)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 19/04/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

PROT. N° 2093 del 19/04/2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

F.to (Carmen Sinopoli)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza 19/04/2018 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Decollatura, 19/04/2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

F.to (Carmen Sinopoli)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Decollatura, 19/04/2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(Carmen Sinopoli)**
